

Prof. ALFREDO POZZOLINI

**LA CLASSIFICAZIONE DEI REATI, LA
CLASSIFICAZIONE DEI DELINQUENTI E
LA LORO RECIPROCA INTEGRAZIONE**

Prelezione al Corso di Istituzioni di Diritto Penale
nella R. Università di Pisa per l'anno accademico 1928-29
detta il 16 Dicembre 1928 - a. VII.

PISA: ARTI GRAFICHE PACINI - MARIOTTI, 1929 - A. VII

EMILIO PACINI, Successore

N° III
B 57

Prof. ALFREDO POZZOLINI

F8 G 15
~~17563~~

**LA CLASSIFICAZIONE DEI REATI, LA
CLASSIFICAZIONE DEI DELINQUENTI E
LA LORO RECIPROCA INTEGRAZIONE**

**Prelezione al Corso di Istituzioni di Diritto Penale
nella R. Università di Pisa per l'anno accademico 1928-29
detta il 16 Dicembre 1928 - a. VII.**



**PISA: ARTI GRAFICHE PACINI - MARIOTTI, 1929 - A. VII
EMILIO PACINI, Successore**

Estratto dalla Scuola Positiva

Volume IX della Nuova Serie — 1929.

1. — L'argomento della presente prelezione è come il proemio della parte speciale del corso istituzionale di diritto penale.

Infatti la trattazione delle singole incriminazioni siano esse contenute nel Codice Penale od in altre leggi speciali presuppone la coordinazione e la classificazione delle incriminazioni in categorie simili affinché la trattazione riesca un tutto organico e completo. Ma l'argomento non ha questa sola importanza dommatica e didattica, ma anche un'importanza sostanziale perchè non si può concepire una sistemazione legislativa delle incriminazioni senza la loro classificazione e perchè inoltre dalla coordinazione e dalla classificazione delle incriminazioni singole dipende la formazione delle norme comuni alle varie categorie di reati. Nonostante questa evidente importanza, tale argomento non è stato a sufficienza studiato: i trattatisti più recenti si limitano a qualche accenno generale senza risalire ai criteri che debbono presiedere alla classificazione: mentre le leggi seguono per lo più le antiche empiriche classificazioni dettate da considerazioni estrinseche per le quali, ad esempio, si stabilivano le grandi categorie dei delitti *di carne* e dei delitti *di sangue* in cui si teneva presente, seppure inconsciamente, un elemento che oggi ha acquistato importanza predominante: quello dell'impulso a delin-

quere. Solo la scuola classica o meglio FRANCESCO CARRARA, nel *Programma*, costruì una classificazione sulla solida base del *diritto violato* dal reato: ma come in appresso vedremo, questa base non può oggi costituire il criterio esclusivo di classificazione delle incriminazioni.

2. — L'argomento della classificazione dei reati non può oggi trattarsi prescindendo dalla *classificazione dei delinquenti*: entro quali limiti il rapporto tra le due classificazioni debba tenersi, o meglio quale influenza sulla classificazione dei reati possa avere la classificazione dei delinquenti, è da vedersi. Ma non è a dubitarsi che questo rapporto e questa influenza esistano dappoichè la considerazione della persona del delinquente e quindi la considerazione del reato come fatto naturale e sociale, che è venuta ad integrare la considerazione prettamente giuridica del reato stesso, debbono far risentire la loro ripercussione anche sull'argomento della classificazione dei reati. Come non si può concepire lo studio del reato esclusivamente quale fenomeno giuridico di contraddizione tra il fatto dell'uomo e la legge penale, così non è possibile oggi coordinare e sistemare le varie incriminazioni in una classificazione scientifica o legislativa prescindendo dalla classificazione dei delinquenti, che è una conseguenza diretta dello studio della persona del delinquente, ad integrazione di quello della forma giuridica del reato.

3. — Come è noto la classificazione dei delinquenti ormai accettata da gli studiosi di tutto il mondo, è quella classica di E. FERRI ed è fondata sul criterio genetico del fattore preponderante nella produzione causale del delitto. Mentre LOMBROSO si era soffermato soprattutto allo studio del delinquente nato e del delinquente folle, FERRI enumerò cinque categorie di delinquenze, delinquenti nati, pazzi, d'abitudine, occasionali e passionali, distinte secondo il criterio genetico della criminalità, alle quali aggiunse in seguito una sesta, quella dei delinquenti colposi avente sue proprie caratteristiche e genesi

propria: sei categorie in tutto che in seguito gli studiosi di sociologia criminale e di terapeutica criminale completarono con una settima categoria distinta soprattutto dal trattamento penale che ad essa deve adeguarsi: quella dei delinquenti minorenni.

Questa classificazione ha per oggetto esclusivo la persona del delinquente: non si guarda al delitto, alla figura criminosa, ma alla persona. Il delinquente nato, come il delinquente d'abitudine o il delinquente occasionale o il delinquente passionale può indifferentemente essere un omicida, uno stupratore, un ladro, un falsario: le categorie si distinguono — a parte il delinquente folle che è al di fuori del diritto penale nel senso stretto della parola — per la diversa prevalenza dei fattori della criminalità: prevalenza del fattore organico nel delinquente nato, prevalenza del fattore sociale nel delinquente occasionale, combinazione dei due fattori nei delinquenti d'abitudine nei quali la reiterazione del delitto trasforma la originaria natura non criminale in una seconda natura equiparabile alla delinquenza congenita, prevalenza d'un tipo abnorme del sentimento e della affettività nei delinquenti passionali, fra i quali debbono considerarsi anche i veri delinquenti politici. Così pure il delinquente colposo può essere un imprudente, o un negligente che cagiona la morte o la lesione d'una persona o l'incendio di un edificio o lo scoppio di esplosivi oppure un commerciante inabile e sventato che rovina se stesso e i propri creditori, od un custode disattento che lascia evadere i detenuti; ciò che lo distingue dall'omicida, dall'incendiario, dal dinamitardo, dal bancarottiere è la sua natura profondamente diversa. Così pure infine il minorenne non ha una delinquenza che si estrinsechi in forme specifiche proprie e diverse: è la sua qualità di *persona immatura* che fa assumere alla criminalità del minorenne una peculiare caratteristica che esige un trattamento particolare. Ordunque si chiede: quale influenza potrà esercitare il

raggruppamento delle delinquenze nelle sette categorie enunciate sopra la classificazione dei reati?

Potrebbe sembrare a prima vista che il raggruppamento delle delinquenze giuochi esclusivamente agli effetti delle norme generali del diritto penale come criterio misuratore della responsabilità ed individualizzatore della pena. Tale influenza già si manifesta decisiva anche nelle formazioni legislative in corso: tipicamente nel Progetto italiano del 1927 che sulle orme del Progetto Ferri del 1921, sancisce la dichiarazione giudiziale di delinquente *abituale, professionale, per tendenza*.

Parrebbe dunque che classificazione dei delinquenti e classificazione dei reati rappresentino due campi separati e reciprocamente chiusi l'uno alla influenza dell'altro. Ma se individuare la influenza della classificazione dei delinquenti sulla classificazione dei reati non è facile, non è a dirsi però che tale influenza non si debba affermare: per ricercarla conviene riconoscere e porre in evidenza la funzione specifica della classificazione dei delinquenti nel campo della scienza del diritto penale: quella di rappresentare il criterio subiettivo nello studio del fenomeno criminoso di fronte al criterio obiettivo rappresentato dalla classificazione dei reati.

Si tratta di dare al criterio subiettivo, cioè alla classificazione dei delinquenti una veste giuridica che si concreti in un indice rivelatore della personalità del delinquente, tale da permettere ai fini della classificazione dei reati, una combinazione ed una reciproca integrazione di questo indice rivelatore della personalità con il criterio obiettivo del bene giuridico protetto. Questo indice rivelatore della personalità è primieramente il dolo o la colpa che demarca nitidamente due distinte forme di delinquenza ed è successivamente nei reati dolosi il movente a delinquere che caratterizza e distingue la categoria cui il delinquente appartiene.

5. — Posto il criterio soggettivo nella sua vera luce dobbiamo vedere come esso possa integrarsi e combinarsi col criterio oggettivo. L'applicazione di questa combinazione ed integrazione non è facile: essa presenta anzi gravissime difficoltà. Non di meno pensiamo che tali difficoltà possano vincersi, tenendo come regola il criterio oggettivo del bene giuridico leso, più agevolmente precisabile, e dando per converso la prevalenza al criterio soggettivo del dolo e della colpa e del movente a delinquere allorché questo riveli così spiccatamente una peculiare personalità del delinquente, da rendere la incriminazione del tutto disforme dalle altre con le quali per avventura abbia identità e simiglianza di oggettività giuridica.

Seguendo questo ordine di idee deve accettarsi la prima grande partizione accolta nel Codice penale italiano, come in quasi tutte le legislazioni moderne, fra i *delitti e le contravvenzioni*, secondo il criterio di distinzione che può così enunciarsi: delitto è la lesione di un bene giuridico di produzione primaria, organico ed autonomo. Contravvenzione è la lesione d'un bene giuridico di produzione secondaria costituito a protezione indiretta dei beni giuridici fondamentali. Questa distinzione fra delitti e contravvenzioni oltre che ad una ragione oggettiva corrisponde anche ad una ragione soggettiva. Salvo alcune eccezioni nelle quali la figura del contravventore coincide con quella del delinquente, nella assoluta maggioranza dei casi il contravventore, lungi dall'essere un delinquente è persona di condotta del tutto regolare.

6. — Per quel che si riferisce ai delitti non possiamo accettare la classificazione e l'ordine del Codice nè la classificazione e l'ordine del Progetto 1927 per l'evidente ragione che l'uno e l'altro sono fondati quasi esclusivamente sul criterio oggettivo, per modo che ad esempio l'omicidio e le lesioni colpose sono raggruppati insieme con l'omicidio volontario e le lesioni volontarie. Non soltanto su questo

punto ci distacciamo dal Codice vigente e dal Progetto, ma anche ce ne allontaniamo in relazione alla collocazione dei più importanti delitti contemplati in talune leggi speciali, i quali debbono trovare il loro posto a lato ed insieme alle incriminazioni affini del Codice penale. Così, per esempio, i reati di bancarotta, i reati contro i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno e reati affini.

Dobbiamo anzitutto dividere i delitti in due grandi categorie: delitti comuni e delitti politici, categorie profondamente distinte fra loro, non solo per la diversità del bene giuridico leso, ma anche e soprattutto per il movente a delinquere, che nei delitti politici è sempre indice rivelatore di delinquenza passionale.

Delitti *politici* sono quelli che tendono a rovesciare, a modificare violentemente l'organizzazione dei pubblici poteri, ad estendere e restringere la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica, a distruggere o trasformare in tutto o in parte le condizioni sociali fatte per legge ai cittadini, promuovendo agitazioni o lotte per riuscire in questo intento.

Nei delitti politici ha preponderanza decisiva il *movente politico*: tanto preponderante che un delitto oggettivamente politico perde questa sua qualità e diviene eccezionalmente delitto comune se il movente che lo determinò non fu politico ma personale: e viceversa talvolta un delitto oggettivamente comune diviene delitto politico per il movente non *personale* ma *politico* che lo ha determinato, quando questo delitto comune abbia uno stretto, diretto e proporzionato rapporto col fine politico.

Se questo è il concetto limite del delitto politico, ogni altro delitto deve considerarsi delitto comune. Si è discusso anche recentemente, se il Codice penale debba contenere le norme riflettenti i delitti politici. Si è da taluni studiosi osservato che le incriminazioni di natura politica subiscono con grande sensibilità le influenze

contingenti della vita strettamente nazionale d'un popolo, mentre i delitti comuni tendono ad una livellazione internazionale nella difesa solidale che contro di essi esercitano gli stati moderni ed hanno anche un carattere di maggior stabilità nel tempo. Si pensa perciò da taluni alla costituzione d'un *Codice per la difesa politica dello Stato* separato e distinto da quello penale.

L'osservazione appare a prima vista seducente: ma pensiamo che la separazione rappresentando come la ufficiale consacrazione della fluttuanza delle incriminazioni politiche costituisce anziché un progresso un regresso nella legislazione, la quale deve garantire nello stato libero moderno, per quanto più è possibile, la certezza e la stabilità delle norme penali. Ecco pertanto un primo punto fondamentale nel quale la classificazione dei delinquenti esercita la sua influenza sopra la classificazione dei reati: tutti i delitti politici infatti sono la espressione di una criminalità passionale.

7. — I delitti *comuni* si distinguono in due grandi categorie: *delitti dolosi* e *delitti colposi*.

A questa distinzione già accennammo sopra: a stabilirla conduce la preminente importanza che in argomento deve avere la considerazione soggettiva della personalità del delinquente.

I delitti *dolosi* sono quelli nei quali la lesione del bene giuridico è voluta dall'agente; delitti *colposi* sono quelli nei quali la lesione del bene giuridico deriva invece dalla violazione di determinati doveri di condotta osservati dalla media degli uomini o imposti da precetti giuridici, pur non essendo l'effetto dannoso voluto dall'agente. Ognuno vede la profonda differenza delle due forme di attività criminosa: la disformità è tale che pure ledendo esse talvolta identico o simile bene giuridico sono nondimeno separate da un abisso. Infatti non possono ad esempio raggrupparsi insieme l'omicidio volontario e l'omicidio colposo: l'omicida volontario è un violento; colui che per

colpa produce la morte del proprio simile anche nei casi più gravi che lasciano forse intravedere un deficiente senso morale, come quello dell'automobilista che correndo pazzamente investe ed uccide il passante, è sempre un imprudente. Tra le due figure non può esservi niente di comune: classificarle in un'unica categoria costituisce un inammissibile ibridismo giuridico. Le due figure debbono perciò fare parte di due diversi raggruppamenti.

La classificazione ed il raggruppamento dei delitti colposi potrà farsi secondo il criterio oggettivo del bene giuridico leso, e secondo questo soltanto, non potendo giuocare in essi alcuna influenza il movente a delinquere. Ecco un secondo punto importantissimo nel quale la classificazione dei delinquenti esercita decisiva influenza sulla classificazione dei reati.

8. — Il raggruppamento e la classificazione dei delitti dolosi non può prescindere dal criterio del movente a delinquere.

Tenendo per base, come abbiamo detto, della nostra classificazione il criterio del bene giuridico leso, ed integrando questo criterio con l'altro del movente a delinquere stabiliamo innanzi tutto il raggruppamento e la classificazione dei delitti *comuni dolosi*.

L'oggetto della protezione giuridica del diritto penale, cioè il *bene giuridico protetto dalla legge penale*, è sempre in ultima analisi l'*esistenza umana* considerata come un complesso di manifestazioni e di estrinsecazioni delle attività dell'uomo nella vita sociale. Essa è il bene giuridico per eccellenza: cioè il centro di tutti i beni protetti dal diritto penale. Esistenza umana, in questo lato senso intesa, appare o come l'esistenza dell'uomo individualmente considerato o come l'esistenza dell'uomo considerato come parte dell'aggregato giuridico sociale sottoposto al diritto e gioventesi del diritto. Ne discende che tutti gli interessi lesi dalla infrazione criminosa e protetti dal diritto penale hanno una prima grande partizione in due cate-

gorie: *interessi giuridici dell'individuo*, ed *interessi giuridici della collettività*.

9. — L'ordine giuridico garantisce innanzi tutto all'individuo la pacifica manifestazione e lo sviluppo della propria natura. Questo sviluppo avviene per varie direzioni: sono dunque queste diverse direzioni che determinano la divisione degli interessi giuridici individuali protetti dalla legge penale.

La protezione della manifestazione pacifica della natura propria di ciascun individuo implica innanzi tutto come condizione prima di ogni attività umana, la protezione della *vita* e dell'*integrità del corpo umano*. Questo è infatti il primo ed il più elementare di tutti i beni giuridici individuali.

In secondo luogo l'individuo deve essere protetto in tutte quelle sue manifestazioni squisitamente personali che come espressioni della sua autonomia sono a lui indissolubilmente legate. Ecco il secondo grande gruppo di interessi giuridici *non materiali* nel quale rientrano l'*onore*, cioè la considerazione personale nella sfera della comunione giuridica; la *libertà personale*, la *libertà sessuale*, cioè la libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, ed insieme il *pudore* e l'*integrità sessuale* delle giovani generazioni, la *libertà religiosa*, i *diritti di famiglia*, il *culto dei defunti*, il *diritto all'assistenza*, i *diritti di domicilio* e il *segreto epistolare e professionale*.

Dagli interessi giuridici *immateriali* relativi alla persona si distacca un terzo grande gruppo che nettamente ne differisce sotto ogni rapporto. Sono questi gli *interessi giuridici patrimoniali*, i quali non sono come quelli sopra elencati indissolubilmente legati all'individuo ma possono da lui distaccarsi e trasferirsi, in quanto il diritto di proprietà o quello della garanzia patrimoniale sui beni del debitore non cambia affatto di natura allorchè passa da una all'altra persona.

Come si vede noi collochiamo in questa grande categoria di delitti patrimoniali anche il delitto di bancarotta dolosa che dovrebbe trovare collocazione nel Codice Penale, abbandonandosi il vieto sistema che la mantiene ancora nel Codice di Commercio.

Come categoria intermedia fra gli interessi giuridici immateriali ed i diritti patrimoniali, quasi come ponte di passaggio, stanno i *diritti d'autore o di inventore in lato senso*. Lo scrittore, l'artista, l'inventore, l'industriale, hanno interesse a mettere in valore in maniera utile per loro il prodotto economico della loro attività; la legge penale garantisce loro questo interesse assicurando all'autore ed inventore il diritto esclusivo di mettere in valore la sua creazione ed all'industriale l'uso esclusivo del marchio individuante i prodotti della propria attività. Si tratta nell'un caso e nell'altro d'un interesse individuale che partecipa insieme della natura di bene giuridico immateriale e di diritto patrimoniale, in quanto è sempre la individualità creatrice indipendente che si fa valere nell'opera letteraria o artistica, nell'invenzione industriale, nel campione modello o nella fiducia acquistata presso la clientela. Questo gruppo di interessi giuridici protetti trova dunque un posto intermedio fra gli interessi giuridici immateriali e gli interessi giuridici patrimoniali. Pertanto le incriminazioni a protezione dei beni giuridici individuali si dividono in quattro grandi categorie:

1.º) Incriminazioni a protezione della persona fisica.

2.º) Incriminazioni a protezione dei beni giuridici immateriali.

3.º) Incriminazioni a protezione dei diritti d'autore e d'inventore.

4.º) Incriminazioni a protezione degli interessi giuridici patrimoniali.

Questo raggruppamento e classificazione che appare ineccepibile

secondo il criterio del diritto leso, non può essere contrastato neppure se esaminato sotto il profilo del movente a delinquere, che abbiamo detto e ripetuto deve integrare il primo.

Le quattro grandi categorie infatti corrispondono, nelle loro linee generali ad altrettanti forme di delinquenza caratterizzata dal loro proprio movente a delinquere.

Invece il criterio del movente a delinquere servirà a determinare le suddivisioni di questi quattro grandi gruppi: suddivisioni già adombrate nella precedente esposizione. Per esempio nelle incriminazioni a protezione dei beni giuridici immateriali noi distingueremo nettamente le infrazioni contro la libertà sessuale e contro la libertà religiosa, perchè — sebbene il substrato generale di queste incriminazioni sia il bene giuridico della libertà individuale, non vi ha dubbio che il fine sessuale ed il fine religioso caratterizzano in modo assorbente le due forme di delinquenza e le differenziano da quella contro la libertà personale. Così pure il movente caratterizza singolarmente le due grandi categorie di delitti patrimoniali e cioè quelli mossi da fine di lucro e quelli in cui l'impulso a delinquere ebbe altra natura. Così ad esempio tutti i reati di furto dovranno distinguersi dai reati di danneggiamento.

10. — Nell'aggruppamento delle incriminazioni a protezione degli interessi della collettività conviene dare assoluta precedenza al criterio oggettivo del bene giuridico leso, dappoichè se per talune di queste incriminazioni possa il movente a delinquere per avventura farle somigliare ad altre costituite a protezione di interessi giuridici individuali, (quali ad esempio il peculato in rapporto ai delitti patrimoniali, la violenza ai pubblici ufficiali in rapporto ai delitti contro le persone e la libertà personale, l'oltraggio in rapporto ai delitti contro l'onore etc...) sta di fatto che tale somiglianza deve cedere di fronte alla tradizionale prevalente considerazione della appartenenza

collettiva del bene giuridico leso la quale coincide quasi sempre del resto con l'abuso di pubbliche funzioni e con la specifica forma di delinquenza caratterizzata dalla intolleranza della pubblica autorità.

Gli interessi della collettività sono costituiti in linea generale dalla organizzazione che la collettività si è imposta allo scopo di garantire il suo giuridico sviluppo.

Eliminati da questo gruppo di interessi quelli di natura politica che sono protetti dalla incriminazione dei delitti politici e sociali, i beni giuridici della collettività possono distinguersi *in beni giuridici appartenenti direttamente alla collettività organizzata nella pubblica amministrazione*; ed *in beni giuridici di natura immateriale appartenenti alla collettività per l'attuazione dei diritti da essa garantiti*.

I beni giuridici della prima categoria si trovano in rapporto di dipendenza colla collettività in quanto ad essa appartengono così come appartengono all'individuo i beni giuridici individuali, i beni giuridici della seconda categoria si trovano in rapporto di dipendenza colla collettività in quanto essa stessa li ha creati per l'attuazione del diritto di cui è l'organo.

Costituendo questa seconda categoria di beni giuridici protetti dalla legge penale, e minacciando la loro lesione di una pena, lo Stato non riconosce nuovi interessi giuridici prima non esistenti e non protetti, ma completa la raccolta degli strumenti necessari alla lotta contro la delinquenza con sanzioni d'altronde di ormai lunga tradizione. Le incriminazioni relative furono a volta a volta chiamate *infrazioni extra-vaganti* (FEUERBACH) o *infrazioni con oggetto di protezione indeterminata* (OPPENHEIM).

Appartengono alla prima categoria le *infrazioni contro la pubblica amministrazione in genere*: alla seconda categoria le *infrazioni contro l'amministrazione della giustizia*, le *infrazioni contro l'ordine pubblico*, le *infrazioni contro la fede pubblica*, le *infrazioni contro*

la sanità pubblica; le *infrazioni a protezione del sistema legale e di tutela del lavoro*.

11. — Passiamo ora alla classificazione dei delitti colposi, la quale dicemmo deve unicamente farsi secondo il criterio del bene giuridico leso.

Non tutti i beni giuridici che abbiamo visti protetti con sanzioni penali allorché la loro lesione è voluta dall'agente, sono protetti del pari da sanzione penale quando la loro lesione non sia voluta dall'agente, ma sia la conseguenza della violazione di determinati doveri di condotta.

In linea generale può dirsi che dei beni giuridici individuali non si proteggono contro le infrazioni colpose se non quelli della vita e della integrità fisica. Degli altri beni giuridici individuali uno soltanto di natura patrimoniale le leggi penali proteggono contro le infrazioni colpose: quello della garanzia patrimoniale che il creditore ha sui beni del debitore. La incriminazione di bancarotta semplice o colposa costituisce la unica eccezione di un delitto patrimoniale colposo per la quale la insolvenza del commerciante produttore la distruzione o la diminuzione della garanzia patrimoniale dovuta a imprudente negligente o leggera di lui condotta commerciale, è sottoposta a sanzione penale.

Dei beni giuridici della collettività le leggi penali in genere proteggono contro le infrazioni colpose solo quei beni giuridici di indiretta appartenenza collettiva costituiti a meglio presidiare i due sopradetti beni giuridici individuali della vita e della integrità personale. A questi si aggiunge in via di eccezione la infrazione del dovere di diligenza del custode di stabilimenti carcerari da cui derivi l'evasione. Alla incriminazione di queste infrazioni si limita generalmente la protezione della legge penale contro la delinquenza colposa.

Possono pertanto i delitti colposi così raggrupparsi:

A) Incriminazioni a protezione dei beni giuridici individuali.

1) Incriminazioni a protezione della vita e della persona fisica (omicidio colposo e lesioni colpose).

2) Incriminazioni a protezione di interessi patrimoniali (bancarotta semplice).

B) Incriminazioni a protezione di interessi giuridici della collettività.

1.o) Incriminazioni a protezione della pubblica incolumità (disastro colposo, eccesso di velocità, pericolo di disastro ferroviario).

2.o) Incriminazioni a protezione della sanità ed alimentazione pubblica.

3.o) Incriminazioni a protezione della esecuzione delle condanne penali.

12. — La classificazione dei delitti politici ai quali devono assimilarsi i delitti politico-sociali può essere fatta secondo un criterio esclusivamente oggettivo, essendo comune ad ognuno di essi il *fine politico* che li caratterizza. Deve premettersi però che non rientrano di regola nella categoria dei *delitti politici*, i *delitti comuni con fine politico*: possono questi avere trattamento similare a quello dei delitti politici nei riguardi per esempio della estradizione, o dei provvedimenti di amnistia, ma la loro natura intrinseca rimane sempre quella di delitti comuni e come tali rientrano in una delle categorie già elencate: solo quando la lesione di un bene giuridico di natura non politica abbia col fine politico così stretto, diretto e proporzionato rapporto che il bene giuridico non politico venga ad assumere per questo un carattere politico, anche il delitto comune potrà considerarsi eccezionalmente delitto politico (delitto politico relativo). I delitti politici più gravi sono quelli contro la Patria ed i Poteri dello Stato, le infrazioni relative costituiscono le incrimi-

nazioni poste a protezione dei supremi interessi politici della Nazione e degli organi più eccelsi della sovranità (delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato). Seguono a questi i delitti contro le *libertà politiche*, bene giuridico anch'esse di grande importanza nei moderni regimi e di *delitti di violenza contro i membri del Parlamento* e di *Corpi politici o giudiziari*, organi delicatissimi dello Stato.

I delitti di *eccitamento alla guerra civile*, la *costituzione di corpi armati* e la *pubblica intimidazione*, pur avendo caratteristiche simili ai delitti contro l'ordine pubblico, formano non di meno per il fine che li caratterizza una terza categoria di infrazioni costituite a tutela dell'ordine politico esistente.

Quarta categoria di delitti politici rappresentanti incriminazioni a tutela della pacifica convivenza delle classi sociali nell'attuale costituzione economico-sociale, sono delitti di *apologia di reato*, di *istigazione a delinquere*, *incitamento all'odio fra le classi sociali*, nonché i delitti *contro l'ordinamento e l'organizzazione del lavoro*.

Le moderne concezioni giuridiche vogliono che queste infrazioni trovino posto fra i delitti politici, come infrazioni di carattere sociale, soprattutto in vista della prevalente importanza assunta dalle aspirazioni sociali in confronto di quelle strettamente politiche.

Quinta categoria dei delitti politici è quella costituita dai *delitti di stampa*.

In questa categoria è sostanzialmente considerato il mezzo adoperato per il fine politico che si vuol raggiungere: mezzo specialmente pericoloso per la natura sua di facile diffondibilità. Queste incriminazioni costituiscono come un correttivo della libertà di stampa fondamentale nei moderni reggimenti, e seguono perciò parallelamente lo sviluppo e la restrizione delle civiche libertà.

Ultima categoria infine quella dei *delitti elettorali*.

In questa categoria di incriminazioni si esercita la protezione della sincerità del voto, cioè del meccanismo col quale si attua la sovranità popolare che sta a base delle moderne costituzioni politiche.

Riassumendo pertanto i delitti politici possono così raggrupparsi:

- a) *Incriminazioni a protezione della Patria.*
- b) *Incriminazioni a protezione dei Poteri dello Stato.*
- c) *Incriminazioni a protezione delle libertà politiche.*
- d) *Incriminazioni a protezione del mandato parlamentare e delle funzioni dei Corpi Politici e Giudiziari.*
- e) *Incriminazioni a protezione dell'ordine politico.*
- f) *Incriminazioni a protezione della pacifica convivenza fra le classi sociali.*
- g) *Incriminazioni a limitazione degli abusi della libertà di stampa.*
- h) *Incriminazione a protezione dell'esercizio del diritto elettorale.*

13. — Circa il raggruppamento e la classificazione delle contravvenzioni accettiamo in massima l'ordine del Codice Penale vigente.

Gli interessi giuridici protetti dalle incriminazioni contravvenzionali sono tutti di pertinenza della collettività, salvo talune eccezioni, in quanto la natura giuridica di queste infrazioni si richiama esclusivamente alla lesione di norme stabilite per la tutela preventiva di beni giuridici concreti di pertinenza individuale e collettiva. In sostanza le incriminazioni di natura contravvenzionale colpiscono i fatti dai quali può derivare la lesione dei beni giuridici specialmente importanti, garentiti e protetti dalla legge penale. Ne con-

segue che presupposto di queste norme sono beni giuridici di successiva formazione, di pertinenza indiretta della collettività che li crea e li riconosce per la protezione migliore dell'ordine giuridico.

Quattro grandi categorie di beni giuridici sono considerati e protetti nel libro terzo del Codice, contro gli atti dai quali può derivarne una eventuale lesione diretta: l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la pubblica moralità, la pubblica tutela della proprietà.

I primi due trovano la loro corrispondenza precisa nella categoria di interessi giuridici protetti contro gli atti lesivi diretti (delitti), il terzo costituisce una categoria la quale appare protetta soltanto a mezzo delle incriminazioni contravvenzionali, il quarto trova corrispondenza nella analoga categoria delle incriminazioni dei delitti patrimoniali, ma è considerato sotto un aspetto diverso, in quanto questo bene giuridico è considerato agli effetti delle incriminazioni contravvenzionali come interesse di pertinenza collettiva, mentre nelle incriminazioni dei delitti è considerato come interesse individuale.

Delle necessità di norme penali contravvenzionali a protezione dell'ordine pubblico e della incolumità pubblica, non è a dubitare: lo Stato ha diritto e dovere di stabilire delle precise regole di condotta allo scopo di prevenire eventuali lesioni dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità, e deve presidiare queste norme della sanzione penale appunto per effettuare una più vigorosa protezione dei due beni giuridici sopra detti: ma è certo altresì che è perfettamente giustificata la tutela della pubblica moralità, mediante incriminazioni contravvenzionali tendenti ad eliminare condizioni d'ambiente nelle quali più facilmente germina la delinquenza o ad imporre regole di condotta conformi allo stato della moderna civiltà.

Non è a dubitare infine che gli interessi patrimoniali debbono essere protetti da norme di carattere preventivo, le quali tolgano alla delinquenza specifica che li attacca i mezzi dell'attacco e le possibilità di goderne il frutto.

E' evidente che in una trattazione istituzionale non si può tener conto delle numerosissime incriminazioni contravvenzionali contenute nelle leggi speciali. Ognuna di queste leggi, sia che abbiano carattere penale, come la legge di pubblica sicurezza, sia che abbiano carattere diverso, proteggono interessi di natura ben definita ed ormai acquisiti al patrimonio giuridico contemporaneo.

Così la legge sanitaria, le leggi sui monopoli di Stato, le leggi finanziarie, le leggi sulla caccia, la pesca, le leggi a tutela del lavoro etè. Il raggruppamento e classificazione di questi interessi avviene pertanto automaticamente nelle singole leggi a seconda dello scopo e dell'oggetto delle leggi medesime.

Questo rilievo valga anche a spiegare la preferenza che noi diamo alla sistemazione delle norme riflettenti le contravvenzioni quale è nel Codice vigente a quella contenuta nel Progetto 1927. I due titoli del libro terzo del Progetto (Delle contravvenzioni di polizia e delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione), secondo noi non appropriati ad una razionale classificazione delle contravvenzioni. Nel primo, seppure tutte le contravvenzioni che si contengono possano in tale senso considerarsi come contravvenzioni di polizia, sono amalgamate e confuse contravvenzioni di diversa natura, e sono comprese incriminazioni che bene stanno e bene dovrebbero rimanere nelle leggi speciali. Nel secondo l'incriminazioni tutte che lo costituiscono debbono secondo noi trovar posto nelle leggi speciali relative alla materia cui le incriminazioni si riferiscono, e cioè leggi sulla istruzione obbligatoria, sul lavoro dei fanciulli, sulla protezione del paesaggio. Nè riusciamo a comprendere

perchè queste infrazioni di carattere particolarissimo debbono collocarsi nel Codice Penale, mentre il Progetto ne esclude incriminazioni di portata ben più vasta e profonda quali i reati di bancarotta.

* *

Non pretendiamo di aver portato un contributo definitivo all'argomento della classificazione dei reati. Volemmo solo con questa prelezione accademica richiamare l'attenzione degli studiosi sopra un'argomento sin qui trascurato che merita invece attenta considerazione e diligente studio.

